

ALLEGATO 4 – MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

L'Autorità Competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta dal sotto elencato intermediario è l'IVASS.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

AGENTE

Ragione Sociale: **ASSISERVIZI XL SRL – Intermediario Assicurativo**

Iscritto nella sezione **A** del Registro **R.U.I.** in data 07/04/2023 con il numero A000728341 e con il ruolo di **AGENTE**

Indirizzo sedi operativa/legale: Viale Monte Grappa, 16 a-b – 32032 – Feltre (BL)

Recapito telefonico: 0439.80105 Fax: -

Indirizzo internet: www.assiservizixl.com

Posta elettronica: info@assiservizixl.it

Posta elettronica certificata: assiservizixl@pec.it

☐ **COLLABORATORE DELL'AGENTE – Addetto all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritto al RUI-SEZ. E**

Cognome Nome: **RAVASIO DAVIDE**

Iscritta nella sezione **E** del Registro **R.U.I.** in data 04/05/2007 con il numero E000181902 e con il ruolo di **COLLABORATORE DELL'INTERMEDIARIO ISCRITTO NELLA SEZIONE "A" ASSISERVIZI XLSRL.** come sopra identificato

Indirizzo sede legale Viale Monte Grappa, 16 a-b – 32032 Feltre (BL) Recapito telefonico 0439 80105 – 0437 30342

Posta elettronica info@assiservizixl.it Posta elettronica certificata: assiservizixl@pec.it

SEZIONE II – Informazioni sul modello di distribuzione

a. Il distributore agisce in nome e per conto delle seguenti imprese assicurative:

- **ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano**
- **GAMALIFE – Compagnia de Seguros de Vida, S.A. – Rappr.Gen. per l'Italia - Via Benigno Crespi 17 - 20159 Milano (MI)**
- **AXA ASSICURAZIONI SPA Ufficio Gestione Reclami Corso Como, 17 – 20154 Milano**
- **HELVETIA VITA S.P.A. Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano**
- **ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano**

b. L'intermediario distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 con uno o più dei seguenti intermediari*:

SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) L'intermediario Assiservizi XL SRL e i suoi collaboratori non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
- b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazioni per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:

- a. ☐ fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- b. ☐ fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti d'investimento assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- c. ☐ fornisce al contraente una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private;
- d. ☐ fornisce al contraente una consulenza su base indipendente;
- e. ☐ fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;
- f. ☐ distribuisce in modo esclusivo i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;
- g. ☒ distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale;
- **ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano**
 - **GAMALIFE – Compagnia de Seguros de Vida, S.A. – Rappr.Gen. per l'Italia - Via Benigno Crespi 17 - 20159 Milano (MI)**
 - **AXA ASSICURAZIONI SPA Ufficio Gestione Reclami Corso Como, 17 – 20154 Milano**
 - **HELVETIA VITA S.P.A. Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano**
 - **ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano**
- h. ☐ fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.
-
- i. ☐ fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.
-
- l. ☐ fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private:
-

SEZIONE V – Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

a. La natura del compenso (sono indicate più opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie)

- ☐ Onorario corrisposto direttamente dal cliente:
Importo del compenso o, se non disponibile, metodo per calcolarlo

☒ Commissione inclusa nel premio assicurativo;

- ☐ Altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata:

b. l'importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli:

c. l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza:

d. gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.

SEZIONE VI – Informazioni sul pagamento dei premi

a. E' stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 23.840,00. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

SEZIONE VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- b) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare per iscritto all'intermediario o all'impresa proponente:

- i reclami relativi al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e, in generale, ai prodotti ed ai servizi offerti dall'impresa;
- i reclami riguardanti i comportamenti dell'intermediario e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l'intermediario stesso nell'ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Il reclamo può essere inoltrato al Servizio Reclami della Compagnia dell'intermediario emittente il contratto (vedi tabella reclami), avendo cura di indicare i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico dell'esponente; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Il reclamo eventualmente inoltrato all'intermediario è da quest'ultimo trasmesso all'impresa per la gestione ed il riscontro al reclamante.

Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, salva - nel caso dei reclami riguardanti il comportamento dell'intermediario, come sopra definiti - l'applicazione dell'ulteriore termine di 15 giorni, al fine di ottenere le integrazioni istruttorie dall'intermediario stesso.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto della risposta ricevuta o non abbia ricevuto riscontro nel termine massimo di cui sopra, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353), allegando copia del reclamo presentato all'intermediario e dell'eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it nella sezione "Per i consumatori" al link "Reclami", oppure la Consob, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

Maggiori informazioni in merito sono disponibili sul sito della Compagnia dell'intermediario emittente selezionato, nella sezione "Reclami".

COMPAGNIA/SITO INTERNET	DATI PER RECLAMO	E-MAIL/Fax PER RECLAMO
Zurich Insurance Europe AG Zurich Investments Life Spa Zurich Insurance Company Ltd www.zurich.it	Ufficio gestione reclami Zurich Via Benigno Crespi n. 23 – 20159 Milano (MI)	reclami@zurich.it reclami@pec.zurich.it fax 02.2662.2243
GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia www.gamalife.pt	Via Benigno Crespi, 17 – 20159 Milano	gamalife@pec.it

AXA ASSICURAZIONI SPA www.axa.it	AXA ASSICURAZIONI SPA UFFICIO GESTIONE REC Corso Como, 17 – 20154 Milano (MI)	reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it Fax 0243 448103
HELVETIA VITA S.P.A. https://www.helvetia.com/it/web/it/common-page/contatti.html	HELVETIA VITA S.P.A. Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano	helvetiavita@actaliscertymail.it Fax 02 537289
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. https://www.italiana.it/	ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano	italiana@pec.italiana.it Fax 02 3271270

c) Il contraente ha facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

SEZIONE VIII – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente o l'assicurato, qualora non coincidano, può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193.

Per i prodotti assicurativi che comprendono coperture infortuni e malattia, i termini di validità, le modalità di esercizio e gli effetti di questo diritto sono indicati nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.